Allegato h) al Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale

Polizza di Assicurazione "Responsabilità Civile auto"
(c.d. Polizza RC Auto)

La presente Polizza è stipulata tra

Autorità Portuale di Genova, Via della Mercanzia 2, 16124, Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 00807480108 (di seguito anche A.P.G.)

e

_____

Effetto: dalle ore 24:00 del __/__/__ (data stipula) alle ore 24:00 del __/__/__ (durata della copertura assicurativa pari a mesi _____) con opzione di prosecuzione per mesi 2 (due) in favore di A.P.G. e quindi fino alle ore 24:00 del __/__/__.

Massimali di garanzia:

I) L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di:

€ 10.000.000,00 per sinistro;
€ 5.000.000,00 per persona lesa o deceduta
€ 2.000.000,00 per danni a cose o animali.

FORMULE TARIFFARIE APPLICATE

I) BONUS/MALUS per le autovetture
II) TARIFFA FISSA per tutti gli altri veicoli

Franchigia: come indicato all'art. 5 bis

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Legge/Codice: D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private) – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni

Regolamento: i Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni

Società/Impresa: la Compagnia Assicuratrice

Contraente: Autorità Portuale di Genova

Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti

Assicurazione: il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro

Valore Commerciale: il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o, in mancanza, il valore di mercato

Ebbrezza: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche

Attestazione dello stato di rischio:
il documento che viene rilasciato dall'Impresa ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente

Incendio: è la combustione del veicolo o di sue parti che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma

Fulmine: scarica elettrica luminosa che si manifesta nell'atmosfera;

Esplosione: **s**viluppo di gas o vapori ad alta temperatura, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con alta velocità;

Implosione: Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;

Furto: è il reato, previsto dall'art. 624 c.p., commesso da chiunque si

impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

Rapina: è il reato, previsto dall'art. 628 c.p., commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

Kasko: I danni materiali e diretti subiti dal parco veicoli costituito da natanti/gommoni/veicoli, altri mezzi come riportato nell'elenco allegato, in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, compresi i danni di trino passivo o attivo nonché manovra a spinta e quelli avvenuti durante la sosta;

Accessori di serie: equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino

Accessori aggiuntivi-optionals: Equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente;

Accessori fonoaudiovisivi: radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico;

Infortunio: L'evento commesso con la circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili;

Scoppio: Repentino dirompersi o cedere del serbatoio e dell'impianto di alimentazione del veicolo;

Sinistro: evento causa del danno;

Sinistro senza seguito: il sinistro denunciato per il quale l'impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;

Indennizzo: la somma dovuta dall'impresa all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro;

Risarcimento: la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro;

Franchigia: l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato

Scoperto: la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato

Primo rischio assoluto: La forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola

proporzionale (art. 1907 c.c.);

Veicolo: ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il "veicolo", si intende solo ed esclusivamente il veicolo assicurato indicato in polizza o nell'elenco veicoli;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Articolo 1 Oggetto dell'Assicurazione

La società assicura, in conformità alla norma della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
La società inoltre assicura, sulla base delle condizioni aggiuntive, i rischi non compresi in assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle condizioni aggiuntive.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Si prestano altresì le seguenti garanzie integrative RCA:

- rinuncia all'azione di rivalsa;
- responsabilità civile dei trasportati;
- rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e per danni da trasporto non conforme;
- rinuncia all'azione di rivalsa per danni provocati da conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

GARANZIE ACCESSORIE

GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

L'assicurazione vale per gli infortuni che le persone assicurate dovessero subire durante la circolazione del veicolo descritto in polizza o in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia a seguito di incidente o di guasto verificatosi durante la circolazione stessa.

Massimale di capitale pari a € 52.000,00 morte.

€ 52.000,00 invalidità permanente.

In allegato elenco vetture e autocarri con relative caratteristiche

Articolo 2 **Esclusioni e Rivalsa**

L'Assicurazione non è operante:

- Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
- Nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- Per i danni subiti da terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n.285 e successive modificazioni. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- Nel caso di veicolo partecipante a competizioni sportive su strade ed aree pubbliche così come previsto dal D.L. 20/06/2002 n.121 che modifica l'art. 9 del D.L. 30/4/1992 n.285 e successive modificazioni.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge la società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni come previsto dalla citata norma.

Articolo 3 Dichiarazioni relative alle circostanze dei rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.
1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

Articolo 4 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.

Articolo 5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza o dalla data del verbale di avvio del servizio in via anticipata, qualora - ricorrendone i presupposti - ne venga disposta l'esecuzione in via d'urgenza.
Il premio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c., verrà versato entro 30 giorni dalla data

di decorrenza di cui sopra, ferma restando la validità della copertura dalla data di effetto; in mancanza di pagamento nei termini sopra indicati (30 giorni dalla data di effetto) la copertura assicurativa viene sospesa dalla fine di tale periodo e decorrerà dalle ore 24:00 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento.
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 30 gg dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla società.
Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 5 bis

L'assicurazione prestata dal presente contratto è soggetta ad una franchigia di euro 500 per ogni sinistro.
Si premette che, per franchigia, si deve intendere l'importo che per ogni sinistro, con il massimo di euro 500, il contraente/ assicurato corrisponderà alla società per i sinistri dalla medesima gestiti nei termini di seguito indicati.
Il contraente provvede a denunciare alla società tutti i sinistri, compresi quelli in cui l'importo complessivo dei danni da liquidare a terzi risulterà superiore all'importo della franchigia pari a euro 500.
La società provvede pertanto alla gestione del sinistro e al pagamento del risarcimento dei danni ai terzi. Nei casi in cui l'importo del risarcimento del danno sia inferiore alla franchigia sarà cura del contraente provvedere a rimborsare la società.
Alla scadenza di ogni trimestre, entro 60 giorni, la Società trasmetterà al contraente la documentazione comprovante gli importi dei sinistri liquidati con il conteggio delle franchigie anticipate (fino a euro 500 per sinistro) e il contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 90 giorni dalla relativa richiesta ed inoltre, contestualmente, la società trasmetterà all'assicurato l'elenco dei sinistri denunciati nel trimestre non ancora liquidati e per ognuno il relativo importo posto a riserva.

Articolo 6 Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta; si prende atto che è riconosciuta piena validità alle comunicazioni pervenute tramite raccomandata a mano o via posta, a mezzo telefax, a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi e riceversi agli indirizzi di seguito indicati:

- Per A.P.G.:_____
- Per la Società: _____.

Articolo 7 Variazione di rischio - Alienazione dei veicolo

Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.
In caso di alienazione del veicolo identificato nel contratto e di sostituzione con altro, il Contraente deve dame immediata comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo. Dal momento dell'alienazione l'assicurazione non è più valida per il veicolo alienato e diviene valida per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno della comunicazione

anzidetta, ovvero, se la comunicazione è fatta con fax, dall'ora di invio di questo.
In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Società.
L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione.
Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, 1 'assicurazione cessa. La Società, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura dei contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme dei Codice Civile (artt. 1897-1898).

Articolo 8 Deroga al tacito rinnovo

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta**,** fatto salvo l'esercizio da parte di A.P.G. dell'opzione di prosecuzione di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale, descrittivo e prestazionale, in tale ultima ipotesi il contratto cesserà allo scadere del periodo di prosecuzione previsto.

Articolo 9 Mandato ai periti liquidatori

In mancanza di accordo tra le parti sulle cause del danno, sulla sua entità e sulla misura dell'indennizzo, a richiesta di una di esse si procederà alla liquidazione a mezzo di due periti nominati uno per parte.
In caso di ulteriore disaccordo verrà nominato, a cura di detti periti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Contraente, un terzo perito.
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione, presa a maggioranza di voti, impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito ed a metà quelle dei terzo.

Articolo 10 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in EURO, entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale di perizia definitivo.

Articolo 11 Foro competente

Si dà e si prende atto che qualsiasi questione dovesse insorgere tra l'Assicurato e la Società in ordine agli obblighi previsti dalla polizza viene demandata in via esclusiva al giudizio del Foro di Genova.

Articolo 12 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia.
L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del c.c., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: quest'ultima eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Articolo 14 Imposte

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società. Fatte salve l'imposta di bollo e di registro sul contratto che, se dovute, restano a carico della Società.

Articolo 15 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 16 Formule tariffarie

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:
a) **tariffa bonus/malus**: che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o dell'opzione di prosecuzione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione;
b) **tariffa con franchigia:** che prevede, in caso di sinistro, un contributo dell'Assicurato/Contraente al risarcimento del danno;
c) **tariffa fissa:** senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati dal Regolamento).
Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: primo periodo, inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente ai primi otto mesi; periodi successivi: i due mesi di eventuale opzione di prosecuzione.

Articolo 17 Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato, il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario, sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 15 giorni dal suo verificarsi.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.
Unitamente al Modulo Blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società qualora si opti per la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice;
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto o si scelga di non procedere attraverso tale procedura.

Articolo 17 bis) Procedure di risarcimento diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2° del Codice), può essere utilizzata la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato ed a trasmettere la documentazione raccolta all'assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 - Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta di risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di "richiesta di risarcimento danni", attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Articolo 17 ter) Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 17 bis, la richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di “richiesta di risarcimento danni”.

Articolo 17 quater) Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art 141 del Codice.

Articolo 18 Gestione delle vertenze

La Società assume, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della citazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o la Società lo richiedano.

Articolo 19 Attestazione dello stato di rischio

In occasione della scadenza del contratto e almeno trenta giorni prima della stessa, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:
- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- l’indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’Assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
- la firma dell’assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

Articolo 20 Risoluzione del rapporto assicurativo per il furto totale del veicolo

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada", ai sensi dell'art. 283 del Codice. Il Contraente/Assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione all'Impresa di copia della denuncia alle Autorità.

Articolo 21 Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza bimestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere in ogni momento un aggiornamento con le modalità di cui sopra.

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 1 - LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purchè intestati al P.R.A. allo stesso proprietario assicurato o, nel caso di veicoli locati in leasing, allo stesso locatario. Sono ammesse sostituzioni nel caso di alienazione, demolizione, distruzioni od esportazione definitiva dei veicoli purchè:
- le esclusioni e le inclusioni siano contestuali;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso tipo di mezzo.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore al momento della stipula del contratto.
L'esclusione di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati dei contrassegni e carte verdi.
Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla data indicata dalla lettera (trasmessa anche via fax) con la quale si comunica l'inclusione o l'esclusione (con restituzione alla società del contrassegno o della carta verde).
Il premio di ciascun veicolo dovrà essere calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.
In caso di diminuzione, la società restituirà la parte di premio imponibile e di contributo al

Servizio Sanitario Nazionale riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.
Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione della società.

GARANZIE VARIE

- Spese per ripristino airbag a seguito di esplosione per cause accidentali fino alla concorrenza massima di € 250,00.
- Rifacimento chiavi smarrite e riparazione dei congegni di chiusura della porta del veicolo fino alla concorrenza di € 250,00.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO (Incendio/Furto):

a) Perdita totale del veicolo: si liquiderà il valore commerciale del veicolo assicurato e degli accessori installati al momento del sinistro, salvo che lo stesso si verifichi nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione, nel qual caso l'indennizzo è pari al prezzo di listino al momento della prima immatricolazione (IVA compresa se assicurata).

b) Danno parziale: le parti non riparabili e perciò sostituite con parti nuove saranno liquidate senza tenere conto del degrado d'uso dovuto a vetustà o ad usura.

VARIAZIONE DI RISCHIO - ALIENAZIONE DEL VEICOLO

Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio il Contraente deve dame immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.
In caso di alienazione di un veicolo e di sostituzione con altro, il Contraente deve dame immediata comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo. Dal momento dell'alienazione l'assicurazione non è più valida per il veicolo alienato e diviene valida per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno della comunicazione anzidetta, ovvero, se la comunicazione è fatta con fax, dall'ora di invio di questo.
In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Società.
L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione.
Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa. La Società, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura dei contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme dei Codice Civile (artt. 1897-1898).

*** ***

L'elenco dei mezzi da assicurare e le relative attestazioni dello stato di rischio sono contenute nell'allegato F) "Analisi dello stato di rischio" disponibile su richiesta.